



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato SCHOLAR reg. n. 13101, a nome dell'impresa Syngenta Italia Spa, contenente la sostanza attiva fludioxonil.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 9 febbraio 2009, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 27 marzo 2014, con il quale è stato registrato al n. 13101 il prodotto fitosanitario denominato SCHOLAR, contenente la sostanza attiva fludioxonil, a nome dell’Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139;

VISTE le richieste in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcuni Produttori Ortofrutticoli, con le quali si propone di attivare una procedura eccezionale per l’estensione d’impiego sulle colture prugne e pesche in post-raccolta per la lotta contro le patologie fungine, genere *Monilia*, del prodotto fitosanitario SCHOLAR contenente la sostanza attiva fludioxonil;

VISTA la richiesta in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 24 novembre 2014 dall’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario in questione sulle colture prugne e pesche in post-raccolta, per la lotta contro le patologie fungine, genere *Monilia*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni a partire dal 1° giugno 2015 per pesche e dal 1° luglio 2015 per prugne;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11 febbraio 2015 dalla Commissione Consultiva di cui all’articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego per il trattamento in post raccolta sulle colture prugne e pesche, per la lotta contro le patologie fungine, genere *Monilia*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni a partire dal 1° giugno 2015 per pesche e 1° luglio 2015 per prugne, del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego per il trattamento in post raccolta sulle colture prugne e pesche, per la lotta contro le patologie fungine, genere *Monilia*, per un periodo di 120 giorni a partire dal 1° giugno 2015 per pesche e dal 1° luglio 2015 per prugne, del prodotto fitosanitario denominato SCHOLAR registrato al n. 13101 in data 9 febbraio 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li 9 MAR. 2015



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Ruocco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Ruocco", written over the printed name.

FR

9/11/15

syngenta

SCHOLAR®

Fungicida liquido per il trattamento post-raccolta dell'actinidia, pesche e prugne in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono: 9 20,4 (230 g/l)
fludioxonil puro 9 100
coformulanti q.b. a



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente. Raccolgere il materiale fuoruscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA KOREA - 642, Sukam-dong, Iksan-si, Jeonbuk
- 570-330 Korea

Registrazione Ministero della Salute n. 13101 del
09.02.2009

Partita n.

Altro stabilimento di produzione:
SYNGENTA Ag Products Plant, Gibson Road, Omaha (USA)
Altre taglie: ml 250-500; l 5-10-20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esofatimo, trisma, spasmi muscolari.

Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveletti.

Modalità di impiego
SCHOLAR, a base del principio attivo fludioxonil, si impiega per il trattamento post-raccolta dell'actinidia.
SCHOLAR è efficace contro la muffa grigia dell'actinidia e favorisce la conservazione dei frutti in magazzino.

Applicazioni
Il trattamento con SCHOLAR può essere effettuato per immersione od irrorazione (drenching) della frutta negli appositi contenitori per un massimo di 30 secondi.

Actinidia: Dosaggio: 130 ml di SCHOLAR in 100 litri di acqua. Nel corso del trattamento verificare la concentrazione della soluzione di SCHOLAR e ripristinarla con l'aggiunta di un'altra soluzione di concentrazione idonea. Sostituire la soluzione di SCHOLAR quando appare sporca.
Normalmente 40 - 50 litri di soluzione sono sufficienti per il trattamento di una tonnellata di actinidia.

Dopo il trattamento con SCHOLAR è opportuno lasciare sgocciolare la frutta trattata prima dell'immissione nei locali di conservazione.
La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Colture	Malattie controllate	Dose di impiego
Actinidia	<i>Botrytis cinerea</i>	130 ml di SCHOLAR per 100 litri di acqua
Pesce ¹	<i>Monilia spp.</i>	200-300 ml/hL (9,4 ml/ frutta) Numero massimo di applicazioni: 1
Susine ²	<i>Monilinia</i> <i>Fructigena</i> <i>Monilinia laxa</i> <i>Monilia fructicola</i>	200-300 ml/hL (9,4 ml/ frutta) Numero massimo di applicazioni: 1

Da impiegare esclusivamente nei magazzini di lavorazione della frutta ed in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate che escludano l'intervento diretto dell'operatore.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Effettuare il trattamento almeno 30 giorni prima della immissione al consumo dell'actinidia; pesche e susine possono essere commercializzato lo stesso giorno dell'applicazione

Attenzioni:

Durante le operazioni di pulizia del macchinario impiegato indossare stivali e guanti di gomma e tuta da lavoro.
Da impiegarsi esclusivamente per il trattamento in post-raccolta dell'actinidia. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

⁽¹⁾Per PESCHE: registrazione valida dal 1 giugno 2015 al 28 settembre 2015

⁽²⁾Per SUSINE: registrazione valida dal 01 luglio 2015 al 28 ottobre 2015
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

9 MAR. 2015

512